

Ai sensi dell'art. 75 dpr 554/99 l'unica "pendenza" utile a configurarsi quale legittima causa di esclusione di pubblici appalti e concessioni è data, nella lett. b) della citata norma, dall'esistenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La successiva lett. c) individua invece quale causa di esclusione l'esistenza di "sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale". In sostanza, perché vi possa essere compromissione dell'affidabilità morale e professionale necessita: a) che vi sia stata sentenza di condanna trascorsa in cosa giudicata; b) per un reato suscettibile di minare il rapporto di affidabilità. Ciò dimostra che è rimesso alla discrezionalità della P.A. valutare l'incidenza della sentenza di condanna e quindi della tipologia del reato commesso e della sua gravità e rilevanza ai fini dell'affidabilità morale e professionale, ma dimostra altresì che dall'esistenza di una condanna penale passata in giudicato non si possa assolutamente prescindere. Del resto l'elencazione di cui all'art. 75 citato deve ritenersi tipica e tassativa, configurandosi quale limite all'esercizio di un diritto, e come tale non appare eterointegrabile.